

## Banca dati delle leggi regionali

## Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 36

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-13;34

## Art. 9 (Modifiche agli articoli 74, 76 e 77 della <a href="l.r.33/2009">l.r. 33/2009</a>)

- 1. Al Capo III del Titolo VI della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 2 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
    - '2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 76 e previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove hanno sede.';
  - b) il comma 3 dell'articolo 74 è abrogato;
  - c) al comma 4 dell'articolo 74, le parole 'nella sede autorizzata' sono sostituite dalle seguenti: 'nella sede o nelle sedi indicate nella SCIA';
  - d) al comma 5 dell'articolo 74, le parole 'L'autorizzazione allo svolgimento' sono sostituite dalle seguenti: 'Lo svolgimento';
  - e) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 76, le parole 'per l'autorizzazione allo svolgimento' sono sostituite dalle seguenti: 'per lo svolgimento';
  - f) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 77 è sostituita dalla seguente:
    - 'e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell'attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della SCIA;';
  - g) dopo il comma 1 dell'articolo 77 è inserito il seguente:
    - '1 bis. Contestualmente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.'.
- 2. Le procedure di autorizzazione allo svolgimento di attività funebre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

## NOTE:

8. Si rinvia alla I.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

